



# **FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO**

*Azienda Speciale E.L. Provincia di Vr, Comune di Malcesine e C.C.I.A.A. di Vr*

[www.funiviedelbaldo.it](http://www.funiviedelbaldo.it)

C.F.: 80004610236 - P.IVA: 01468720238

**DOC. 5 DI 7**

## **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI UNA CESTOVIA BIPOSTO A MORSA FISSA**

### **CAPITOLATO D'ONERI**

## **CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

### **Art. n. 1**

#### **Oggetto**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e il montaggio di una cestovia biposto a morsa fissa rispondente alle caratteristiche previste nel progetto definitivo e nel capitolato tecnico allegati.

### **Art. n. 2**

#### **Termini e modalità di esecuzione**

L'opera dovrà essere ultimata entro 180 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dal verbale di consegna dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma presentato in sede di offerta.

L'appaltatore dovrà elaborare il progetto esecutivo a proprie spese, avvalendosi di progettista abilitato ai sensi del paragrafo 1 del disciplinare di gara. Gli elaborati progettuali, a carico dell'appaltatore, sono elencati nel capitolato tecnico allegato (pagg. 10 e 11).

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato e validato entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.

## **PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. n. 3**

#### **Garanzia definitiva**

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale o del diverso importo stabilito dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione.

L'importo può essere ridotto per gli operatori economici ai quali siano state rilasciate le certificazioni indicate nell'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, è rilasciata nelle forme previste dall'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo Codice e, qualora costituita mediante garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell'eventuale maggiore spesa pagata per l'esecuzione in danno dell'appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dalla stazione appaltante rispetto al dovuto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante, nel caso in cui la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, chiede all'appaltatore la reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità all'esito del collaudo dell'USTIF.

**Art. n. 4**  
**Modifiche e varianti**

Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. b), c), d) e comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo.

Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico del procedimento, previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della sussistenza di fatto delle condizioni legittimanti l'istituto previsto dal citato art. 106.

**Art. n. 5**  
**Cessione del contratto**

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 lett. d) punto 2) del D.lgs. n. 50/2016, non può essere ceduto a pena di nullità.

**Art. n. 6**  
**Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto sono consentite nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice).

**Art. n. 7**  
**Subappalto**

L'affidamento in subappalto è ammesso alle condizioni previste nell'art. 105 del Codice.

In particolare, l'appaltatore dovrà:

- indicare all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice.
- depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e contestualmente presentare la autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, salvo la riduzione dei termini prevista dall'art. 105 comma 18 del Codice; tale termine, può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

La stazione appaltante corrisponderà gli importi delle prestazioni oggetto di subappalto all'appaltatore, salvo i casi di cui al comma 13 del citato articolo 105.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l'art. 105 del Codice.

## **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. n. 8**

#### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

### **Art. n. 9**

#### **Certificato finale di verifica di conformità**

All'esito delle operazioni di collaudo ad opera dell'USTIF, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato finale di verifica di conformità'.

Successivamente all'emissione del certificato finale di conformità, previa emissione di fattura a cura dell'appaltatore, si procede al pagamento del saldo.

Il certificato finale di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Resta fermo il certificato di verifica di conformità intermedio, ai fini del pagamento per stato di avanzamento ai sensi del successivo art. 13.

## **VICENDE PATOLOGICHE DEL CONTRATTO**

### **Art. n. 10**

#### **Penali**

#### **Penali per ritardo nell'adempimento**

Nei casi di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicheranno le seguenti penali:

- a. nel caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera rispetto a quanto previsto nel precedente art. 2, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo;
- b. nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali esecutivi rispetto al termine indicato dall'art. 2, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo.

## **Procedimento**

La stazione appaltante provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

La stazione appaltante, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'appaltatore.

Nel caso in cui la stazione appaltante, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno, secondo le modalità stabilite dall'art. 4.

### **Art. n. 11 Risoluzione del contratto**

Si applica la disciplina contenuta nell'art.108 del Codice.

Per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 del citato art. 108, si intende il ritardo reiterato nell'esecuzione della prestazione che comporti l'applicazione cumulativa di penali per l'importo complessivo superiore al 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

La stazione appaltante procede a contestare la inadempienza con le modalità procedurali previste dal citato comma 3 dell'art. 108.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto disposta ai sensi del citato art. 108, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto; in tale ipotesi, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **Art. n. 12 Condizione risolutiva del contratto**

Costituisce condizione risolutiva del contratto l'esito non favorevole del collaudo ad opera dell'USTIF.

### **Art. n. 13 Pagamenti del corrispettivo**

L'anticipazione del prezzo dell'appalto è consentita nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 35 comma 18 del Codice.

Il pagamento avviene per stato di avanzamento (n. 1), mediante certificato di verifica di conformità intermedio, allorquando i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota di oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al 30% di quello contrattuale.

Entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al capoverso che precede, il direttore dell'esecuzione emette il certificato di verifica di conformità intermedia.

La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

La rata di saldo è pagata, sotto condizione dell'esito favorevole del collaudo ad opera dell'USTIF, entro 30 giorni dall'emissione della fattura, previo rilascio del certificato di verifica di conformità finale, ai sensi del precedente art. 9.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'impianto, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di verifica di conformità finale assuma carattere definitivo ai sensi del precedente art. 9.

## **Art. n. 14** **Obblighi di carattere generale**

### **Obblighi di assicurazione**

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante i documenti di polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del Codice.

L'importo della somma da assicurare nel caso di polizza a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione di impianti ed opere nel corso dell'esecuzione di lavori deve corrispondere all'importo contrattuale.

La polizza contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori deve avere un massimale pari a 5 milioni di euro.

Trovano applicazione le ulteriori disposizioni dettate dal citato comma 7 dell'art. 103 del Codice.

### **Obblighi di riservatezza**

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso della stazione appaltante. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

### **Obblighi in materia di lavoro**

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

### **Obblighi in materia di salute e di sicurezza**

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

### **Obblighi di tracciabilità**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

### ***Art. n. 15*** ***Condizione sospensiva***

Gli effetti del contratto sono sospensivamente condizionati al conseguimento dei titoli abilitatori prescritti dalla normativa specifica di riferimento ai fini dell'installazione dell'impianto.

### ***Art. n. 16*** ***Contratto***

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

### ***Art. n. 17*** ***Foro competente***

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante è competente in via esclusiva il Foro di Verona.